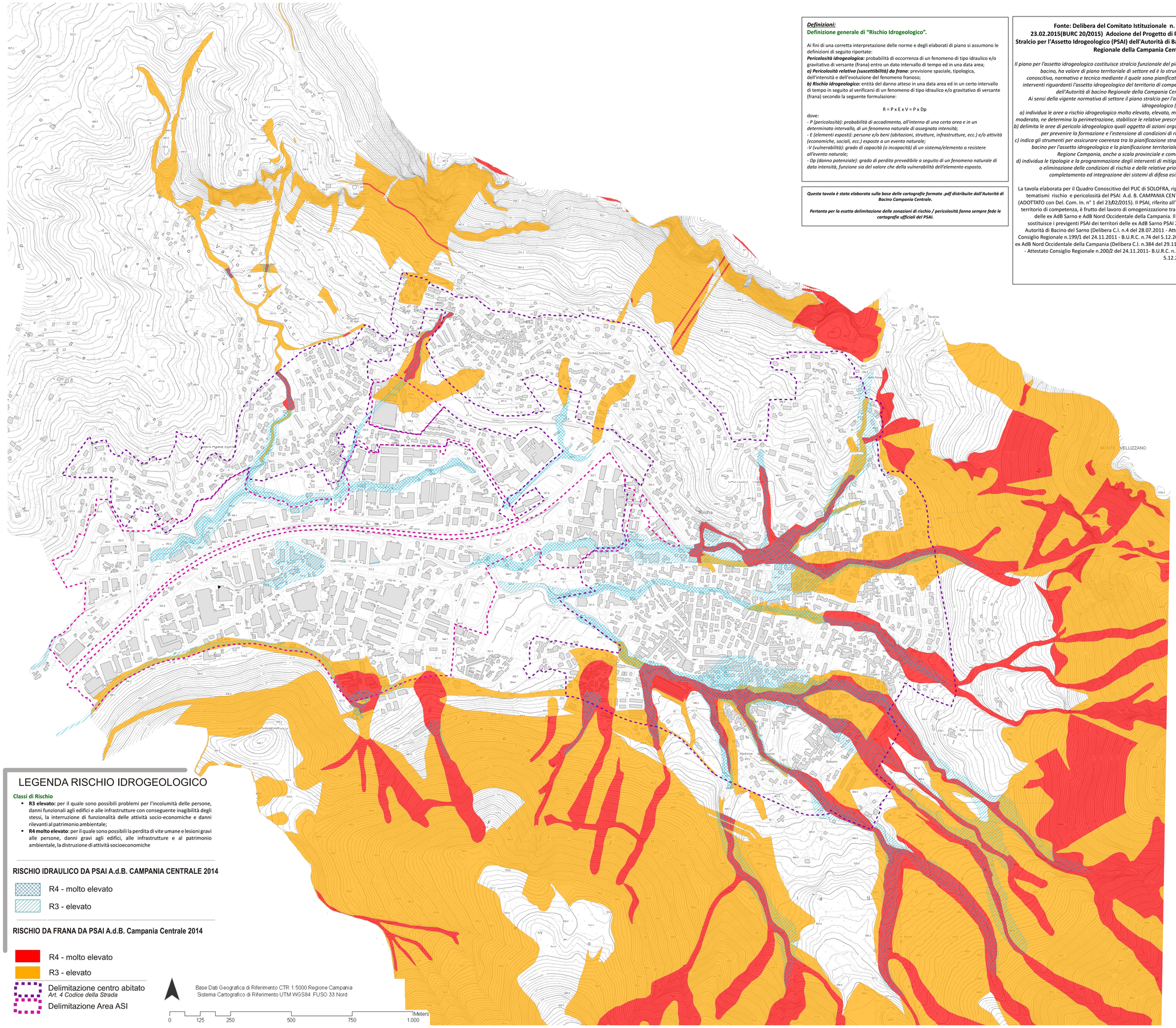

Definizioni:
Definizione generale di "Rischio Idrogeologico".

Ai fini di una corretta interpretazione delle norme e degli elaborati di piano si assumono le definizioni di seguito riportate:
Pericolosità idrogeologica: probabilità di occorrenza di un fenomeno di tipo idraulico e/o gravitativo di versante (frana) entro un dato intervallo di tempo ed in una data area;
a) Pericolosità relativa (suscettibilità) da frana: previsione spaziale, tipologica, dell'intensità e dell'evoluzione del fenomeno franoso;
b) Rischio idrogeologico: entità del danno atteso in una data area ed in un certo intervallo di tempo in seguito al verificarsi di un fenomeno di tipo idraulico e/o gravitativo di versante (frana) secondo la seguente formulazione:

R = P x E x V = P x Dp

dove:
- P (pericolosità): probabilità di accadimento, all'interno di una certa area e in un determinato intervallo, di un fenomeno naturale di assegnata intensità;
- E (elementi esposti): persone e/o beni (abitazioni, strutture, infrastrutture, ecc.) e/o attività (economiche, sociali, ecc.) esposte a un evento naturale;
-V (vulnerabilità): grado di capacità (o incapacità) di un sistema/elemento a resistere all'evento naturale;
- Dp (danno potenziale): grado di perdita prevedibile a seguito di un fenomeno naturale di data intensità, funzione sia del valore che della vulnerabilità dell'elemento esposto.

Questa tavola è stata elaborata sulla base delle cartografie formato .pdf distribuite dall'Autorità di Bacino Campania Centrale.

Pertanto per la esatta delimitazione delle zonazioni di rischio / pericolosità fanno sempre fede le cartografie ufficiali dei PSAI.

Fonte: Delibera del Comitato Istituzionale n. 1 del 23.02.2015(BURC 20/2015) Adozione del Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI) dell'Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale.

Il piano per l'assetto idrogeologico costituisce stralcio funzionale del piano di bacino, ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico mediante il quale sono pianificate e gli interventi riguardanti l'assetto idrogeologico del territorio di competenza dell'Autorità di bacino Regionale della Campania Centrale.
Ai sensi della vigente normativa di settore il piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PSAI):
a) individua le aree a rischio idrogeologico molto elevato, elevato, medio e moderato, ne determina la perimetrazione, stabilisce le relative prescrizioni;
b) delimita le aree di pericolo idrogeologico quali oggetto di azioni organiche per prevenire la formazione e l'estensione di condizioni di rischio;
c) indica gli strumenti per assicurare coerenza tra la pianificazione stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico e la pianificazione territoriale della Regione Campania, anche a scala provinciale e comunale;
d) individua le tipologie e la programmazione degli interventi di mitigazione o eliminazione delle condizioni di rischio e delle relative priorità, a completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti.

La tavola elaborata per il Quadro Conoscitivo del PUC di SOLOFRA, riporta i tematismi rischio e pericolosità del PSAI A.d. B. CAMPANIA CENTRALE (ADOTTATO con Del. Com. In. n° 1 del 23,02/2015). Il PSAI, riferito all'intero territorio di competenza, è frutto del lavoro di omogenizzazione tra i PSAI delle ex AdB Sarno e AdB Nord Occidentale della Campania. Il Piano sostituisce i previgenti PSAI dei territori delle ex AdB Sarno PSAI 2011), Autorità di Bacino del Sarno (Delibera C.I. n.4 del 28.07.2011 - Attestato Consiglio Regionale n.199/1 del 24.11.2011 - B.U.R.C. n.74 del 5.12.2011) e ex AdB Nord Occidentale della Campania (Delibera C.I. n.384 del 29.11.2010 - Attestato Consiglio Regionale n.200/2 del 24.11.2011- B.U.R.C. n.74 del 5.12.2011).

LEGENDA RISCHIO IDROGEOLOGICO

Classi di Rischio

- **R3 elevato:** per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale;
- **R4 molto elevato:** per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socioeconomiche

RISCHIO IDRAULICO DA PSAI A.d.B. CAMPANIA CENTRALE 2014

- R4 - molto elevato
- R3 - elevato

RISCHIO DA FRANA DA PSAI A.d.B. Campania Centrale 2014

- R4 - molto elevato
- R3 - elevato
- Delimitazione centro abitato
  Art. 4 Codice della Strada
- Delimitazione Area ASI

Base Dati Geografica di Riferimento CTR 1:5000 Regione Campania
Sistema Cartografico di Riferimento UTM WGS84 FUSO 33 Nord

0 125 250 500 750 1.000 Meters

Città di SOLOFRA

PIANO URBANISTICO COMUNALE

L.n.1150 del 17/08/1942 e s.m.i. - L.R. n.14 del 20/03/1982 e s.m.i. L.R. n.16 del 22/12/2004 e s.m.i. - Reg. N.5 del 04/08/2011

■ **PIANO STRUTTURALE** — L.R. n.16/2004 e s.m.i. art.3 c.3 lett.a) Reg. N.5/2011 art.2 c.4, art.9 c.3 e 5

□ **PIANO OPERATIVO** — L.R. n.16/2004 e s.m.i. art.3 c.3 lett.b) Reg. N.5/2011 art.9 c.4, art.9 c.6

(PP) QUADRO STRATEGICO PIANO PRELIMINARE

(QC) QUADRO CONOSCITIVO
- QC0 Inquadramento territoriale. Coerenze con pianificazioni sovracomunali
- QC1 Attuazione PRG vigente
- QC2 Uso e assetto storico del territorio
- QC3 Stato dell'ambiente
- QC4 Assetti fisici, produttivi e funzionali
- QC5 La rete delle infrastrutture
- QC6 Il patrimonio dismesso, sottoutilizzato, degradato
- QC7 Vincoli, fragile, vulnerabilità

(EP) ELABORATI DI PROCESSO
- DS - DOCUMENTO STRATEGICO
- RP - RAPPORTO PARTECIPAZIONE
- VAS - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

(PS) QUADRO STRUTTURALE
- PS1 Scelte strategiche, obiettivi criteri guida, forme di attuazione
- PS2 Norme di indirizzo prescrittive e direttive
- PS3 Limitazioni ambientali, contesti urbani e dello spazio aperto, interrelazioni territoriali
- PS4 Classificazione del territorio: Trasformabilità, standard, attrezzature, infrastrutture

1:25000 1:10000 1:5000 1:2000

(POC) QUADRO PROGRAMMATICO
- Qp1 Prescrizioni operative
- Qp2 Normative di attuazione
- QP3 Ambiti di pianificazione operativa
- QP4 Azzonamento

(API) ATTI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

(REC) REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO COMUNALE
- RUEC1 Regolamento
- RUEC2 Indirizzi in materia energetico ambientale

SCENARI DI RISCHIO IDROGEOLOGICO ELEVATO E MOLTO ELEVATO RELATIVO ALLE PRINCIPALI STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE ANTROPICHE

PSAI Adb Campania Centrale 2015

QC3 - 3.12	rev. 1 05/2015	rev. 2	2015

TIMBRI E VISTI

IL SINDACO
Michele Vignola

IL DELEGATO ALL'URBANISTICA
Michele Russo

IL R.U.P. UFF. URBANISTICA
Arch. Francesco Bottino

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Antonio Esposito

PROGETTO URBANISTICO
Ar.T.Elica Architettura Territorio Etica
Studio associato di architettura bioecologica e tecnologie sostenibili per l'ambiente degli architetti:

Arch. Raffaele Spagnuolo
(progettista incaricato)
Arch. Luca Battista
Arch. Eleonora Gasquinto
Arch. Flaviano Oliviero

Collaboratore studio Ar.T.Elica:
Arch. Caterina Autuoto

STUDIO GEOLOGICO: dr. Geol. Roberto D'ORSI
ZONIZZAZIONE ACUSTICA: ing Vincenzo LIMONE
STUDIO AGRONOMICO: dr Agr. Mario SPAGNUOLO
P.U.T.: Ing. Tiziana MIATUCCI
PIANO ELLIMINOTERRONCO: ing A. DE MARCO
geom. M. CAPUTO, per ing. M. CIRRANO

Largo Socca 2, 83100 Avellino, telfax 0825786473 - Cl. F | NCR 3412 | NCRH 3C5SR4SN

STRALCIO NORME DI ATTUAZIONE

Rischio idrogeologico elevato e molto elevato relativo alle principali strutture ed infrastrutture antropiche
Riferimento alle Norme di Attuazione del PSAI.
TITOLO II - RISCHIO IDRAULICO
CAPO I - PRESCRIZIONI COMUNI PER LE AREE A RISCHIO IDRAULICO
CAPO II - RISCHIO IDRAULICO MOLTO ELEVATO
CAPO III - RISCHIO IDRAULICO ELEVATO
TITOLO III - RISCHIO DA FRANA
CAPO I - PRESCRIZIONI COMUNI PER LE AREE A RISCHIO DA FRANA
CAPO II - RISCHIO DA FRANA MOLTO ELEVATO
CAPO III RISCHIO DA FRANA ELEVATO
Si riportano di seguito le prescrizioni contenute negli articoli di cui a precedenti capi delle Norme di Attuazione del PSAI esclusivamente peri tematismi legati al rischiio molto elevato (R4) ed elevato (R3).

RISCHIO MOLTO ELEVATO
(Art.10 e art. 19) Interventi consentiti nelle aree a rischio(..) molto elevato
1. Nelle aree a rischio (...)molto elevato del bacino idrografico Centrale sono consentiti esclusivamente tutti gli interventi e le attività espressamente ammessi ai sensi del presente capo la cui attuazione non comporti incremento del carico insediativo.
2. Nelle aree a rischio (..)molto elevato si applicano le disposizioni del Titolo IV
(Art. 11 ed art. 20) Interventi consentiti sul patrimonio edilizio
1. Tutti gli interventi di cui al presente articolo devono essere attuati senza aumenti di superficie o volume utile entro e fuori terra e senza aumento del carico insediativo.
2. Nelle aree perimetrate a rischio (...)molto elevato sono esclusivamente consentiti in relazione al patrimonio edilizio esistente :
1. Tutti gli interventi di cui al presente articolo devono essere attuati senza incremento del carico insediativo.
2. Nelle aree perimetrate a rischio (.....)sino consentiti in relazione al patrimonio edilizio esistente:
a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza aumento del carico insediativo ivi comprese le opere di sistemazione di superfici scoperte di pertinenza di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili)
c) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo
d) gli interventi finalizzati a mitigare la vulnerabilità del patrimonio edilizio, In questi interventi è ammesso un aumento di superficie utile non superiore a quella esposta ad allagamento dei singoli edifici, purché con contestuale dismissione delle stesse superfici esposte e purché sia effettuata la verifica strutturale sull'idoneità delle fondazioni e delle altre strutture portanti;
e) l'installazione di impianti tecnologici essenziali e non altrimenti localizzabili a giudizio dell'autorità competente al rilascio del titolo abilitativo, posti a servizio di edifici esistenti, unitamente alla realizzazione ed integrazione di volumi tecnici connessi, purché si tratti di interventi conformi agli strumenti urbanistici, e sempre che l'installazione di tali impianti non comporti l'aumento della pericolosità e del rischio.
f) I mutamenti di destinazione d'uso di un edificio già esistente, a condizione che la stessa
non comporti aumento del rischio, ovvero incremento del carico insediativo;
g) l'adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche ed in materia di sicurezza del lavoro ;
h) l'utilizzo ed il recupero dei sottotetti a condizione che non comporti aumento del carico insediativo.
(Art. 12 ed art. 21) Interventi consentiti in materie di opere ed infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico
1. Nelle aree perimetrate a rischio(...) molto elevato
a) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di urbanizzazione primaria e secondaria e infrastrutture, a rete o puntuali, pubbliche e di interesse pubblico; gli interventi di manutenzione straordinaria relativi ad opere di urbanizzazione secondaria sono consentiti senza aumento del carico insediativo;
b) la realizzazione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle opere di urbanizzazione primaria pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi pubblici essenziali che non siano altrimenti localizzabili o per le quali il progetto sottoposto all'approvazione degli Enti competenti dimostri l'assenza di alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili e a condizione che siano realizzate idonee opere di mitigazione del rischio. Le nuove infrastrutture devono essere finalizzate a servire insediamenti già esistenti e non possono riguardare opere a rete a servizio di nuovi insediamenti, ancorché previsti da strumenti urbanistici generali o attuativi, la cui ubicazione sia in contrasto con le norme del presente piano stralcio. Gli interventi proposti sono corredati da indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e idrauliche adeguate al livello di progettazione definitiva e sviluppatti in conformità delal compatibilità idraulica e geologica di cui agli artt.33 e 36.
c) Gli interventi di ristrutturazione e consolidamento delle opere di urbanizzazione secondaria pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi pubblici essenziali e sempre a condizione che non siano de localizzabili, per le quali il progetto sottoposto all'approvazione degli Enti competenti , dimostri l'assenza di alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili;
in particolare gli interventi di ristrutturazione sono consentiti purchè non comportino aumento del carico insediativo.
d) gli interventi di adeguamento degli impianti esistenti di depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti, principalmente per aumentarne le condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie di esercizio o per acquisire innovazioni tecnologiche;
e) gli interventi di edilizia cimiteriale, a condizione che siano realizzati negli spazi interclusi e nelle porzioni libere degli impianti esistenti;
f) la realizzazione di sottoservizi a rete interessanti tracciati stradali esistenti. I relativi studi di compatibilità idraulica devono essere predisposti per i soli sottoservizi che comportano opere significative fuori terra.
g) l'esecuzione di opere di allacciamento alle reti principali.
2. L'uso e la fruizione delle predette opere sono comunque subordinati all'adozione e/o approvazione a norma di legge dei PIANI DI EMERGENZA di protezione Civile e del relativo sistema di monitoraggio e allerta.

RISCHIO ELEVATO
(Art. 13 ed art.22) Interventi consentiti nelle aree a rischio (..) elevato
1. Nelle aree a rischio (...) elevato del bacino idrografico della Campania sono consentiti esclusivamente tutti gli interventi e le attività espressamente ammessi ai sensi del presente capo la cui attuazione non comporti aumento del carico insediativo
2. Nelle aree a rischio(...) elevato sono consentiti tutti gli interventi e le attività possibili nelle aree a rischio molto elevato alle medesime condizioni prescritte dalle presenti norme.
(Articolo 14) Interventi consentiti sul patrimonio edilizio per il rischio idraulico elevato
1. Nelle aree a rischio idraulico elevato sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia che non comportino aumento del carico insediativo, purchè le superfici utili all'uso antropico siano poste alla quota di un metro rispetto al piano di campagna e sia comunque esclusa la realizzazione di vani interrati ; in presenza di livelli diversi del piano di campagna si farà riferimento a quello posizionato alla quota assoluta maggiore.
(Articolo 23) Interventi consentiti sul patrimonio edilizio per il rischio da frana elevato
1. Nelle aree ad elevato rischio da frana sono consentiti sul patrimonio edilizio esistente:
a) gli interventi di ristrutturazione edilizia senza aumento del carico insediativo. Non è consentita la demolizione e la successiva ricostruzione .

(Def. **Carico insediativo** : E' tutto quanto riguarda umani, la distribuzione ed il raggruppamento delle dimore dell'uomo che possono essere di tipo residenziale, produttivo e turistico ricettivo. Da ciò deriva che l'incremento del carico insediativo si riferisce ai nuovi interventi edilizi che comportano l'aumento del numero di abitanti, di addetti e di utenti rispetto all'esistente.)

(Per promemoria si riportano le norme ed i contenuti principali.
Per ogni riferimento attuativo e puntuale rispetto alle indicazioni del PUC ci si deve sempre riferire alle Norme ed alle Cartografie ufficiali del PSAI)